

**APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI REALIZZAZIONE "AREA SERVIZI" PRESSO IL COMUNE DI  
COLLESALVETTI" -- LOTTO 2**

**Contratto stipulato a misura - Importo aggiudicato pari a € \_\_\_\_\_**  
**(di cui € \_\_\_\_\_ per lavori e € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza**  
**stimati dalla Committente e non soggetti a ribasso)**

**Progetto esecutivo a base di gara**

**validato il 10/08/2022 approvato il 17/08/2022**

**CIG 9368204680 – CUP F36D21000280005**

**Rea S.p.A**

*con Unico Socio RetiAmbiente S.p.A.  
Soggetta ad attività di Direzione e  
Coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.*

**Sede Legale e Amministrativa:**

Loc. Le Morelline Due Rosignano Marittimo, 57016 (LI)  
P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494  
Capitale Sociale € 2.520.900,00

**Contatti:**

T. 0586 76511 • F. 0586 765127  
E-mail info@reasp.it • PEC reaspa@pec.it  
[www.reaspa.it](http://www.reaspa.it)



## SCHEMA DI CONTRATTO

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA (con sede in Rosignano Solvay Località Le Morelline due, Codice fiscale e Partita iva 01098200494), in persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante Avv. Marco Giunti, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito per brevità indicata anche solo come "REA" o "REA SPA" o "Committente")

e

La \_\_\_\_\_ (con sede in \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita iva \_\_\_\_\_) in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che elegge domicilio ai fini del contratto in \_\_\_\_\_, indicando ai fini delle comunicazioni e notifiche la seguente PEC \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità indicato anche solo come "Appaltatore" o "Esecutore" o "Affidatario")

di seguito collettivamente indicate anche solo come "le Parti"

### PREMESSE

- con DETERMINA PROT.N.4351/22/U del 17/08/2022, REA S.p.a. ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori di Realizzazione "Area Servizi presso il Comune di Collesalveti" da adibire a parcheggio per i dipendenti, parco mezzi aziendale e a servizi del personale (sede d'appello e spogliatoi) – Lotto 2, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso;
- a base di gara è stato posto il progetto esecutivo, preventivamente verificato validato e approvato dalla Committente;
- l'importo del corrispettivo a base di gara era pari a Euro \_\_\_\_\_ di cui Euro \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- alla gara hanno partecipato n. \_\_\_\_\_ concorrenti;
- la \_\_\_\_\_ risulta aver presentato l'offerta economica, che resta allegata al presente contratto e viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale, recante il ribasso pari al \_\_\_\_\_ % (leggasi \_\_\_\_\_ per cento) sul prezzo a base d'asta, e quindi con un prezzo offerto pari a Euro \_\_\_\_\_ (leggasi Euro \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ centesimi), di cui Euro \_\_\_\_\_ (leggasi Euro \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ centesimi) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- la \_\_\_\_\_ risulta aver presentato la prima migliore offerta non anomala;
- è intervenuta l'aggiudicazione a suo favore, come da provvedimento prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;
- la Committente ha eseguito i controlli e gli adempimenti previsti dalla legge, che hanno dato esito positivo;
- l'aggiudicataria ha provveduto agli adempimenti pre-stipula, prescritti dalla Committente e dalla legge;

- sono decorsi i termini di legge, non sussistono impedimenti alla stipula, non sono venuti meno l'interesse e il fabbisogno;
- sussiste adeguata copertura economico-finanziaria come da quadro tecnico economico approvato unitamente alla progettazione, e come da determina a contrarre.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, stipulano il presente contratto mediante scambio tramite PEC di originali sottoscritti con firme digitali, nella data risultante dalle stesse, e convengono quanto segue

## **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1**

#### **PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il contratto è un appalto di lavori, affidato stipulato e da eseguire secondo le previsioni del d. lgs. 50/2016 e norme attuative e collegate.

### **ARTICOLO 2**

#### **NORMATIVA APPLICABILE**

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle seguenti norme:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, all. F (ad eccezione degli articoli abrogati);
- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50: Codice dei contratti pubblici;
- il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti non abrogate e vigenti al momento dell'esecuzione;
- il Regolamento di cui al Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, pubblicato in GURI il 15 maggio 2018, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in vigore, che in parte vengono qui richiamate;
- il "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 con i relativi allegati;
- Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2018 e relativa circolari esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019;
- Legge Regionale toscana sul governo del territorio 10 novembre 2014 n. 65;
- L.R.T. N. 38/2007
- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D.M. 37/2008
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- DPGR Toscana n. 2/R del 08/01/2014

- decreto 11 ottobre 2017, contenente "*Criteria ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*";
- tutte le norme di legge e regolamentari, e le norme tecniche, richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto e comunque quelle imperative e/o applicabili *ratione materiae*.

2. L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle imperative già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori (ivi comprese quelle che riguardano l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attenga ai lavori), se applicabili, ancorché qui non richiamate.

### **ARTICOLO 3 OGGETTO DELL'APPALTO**

1. REA Spa, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserve, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di Realizzazione "Area Servizi presso il Comune di Collesalveti" da adibire a parcheggio per i dipendenti, parco mezzi aziendale e a servizi del personale (sede d'appello e spogliatoi) – Lotto 2.

2. L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per l'esecuzione dell'appalto secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, contrattuali, tecnici, amministrativi, a base di gara ed ogni altro che venga a formare parte integrante del presente contratto, secondo la *lex specialis* di gara e le norme di legge e regolamentari vigenti. Il tutto in conformità alle vigenti norme tecniche e in materia: di appalti pubblici, di tutela ambientale, di tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, e di ogni altra vigente imperativa e pertinente. La consistenza qualitativa e quantitativa delle opere da realizzare è indicata nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto, nella relazione tecnico-descrittiva delle opere e negli elaborati progettuali e contrattuali allegati, già posti a base di gara e che fanno parte integrante del contratto, integrato dall'offerta economica dell'Appaltatore. L'offerta economica dell'appaltatore forma parte integrante del contratto, anche se non allegata.

Forma parte integrante e sostanziale del Contratto anche la "Sezione I" del Disciplinare di gara, recante "Dossier descrittivo e principali oneri dell'Appaltatore".

### **ARTICOLO 4 PARTI**

1. Le parti sono, come in epigrafe indicate:

- l'Appaltatore, \_\_\_\_\_
- la Committente, REA S.p.a.

2. Come per legge, l'Appaltatore esegue direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto. Sono ammissibili subappalti e subcontratti nei limiti e nei modi di legge. Si applicano l'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e l'art. 31 del presente contratto.

## **ARTICOLO 5**

### **APPALTATORE E SUO DOMICILIO**

1. L'Appaltatore elegge domicilio ai fini dell'appalto e delle relative comunicazioni, per tutta la durata dell'esecuzione, in conformità a quanto previsto dal DM 145/2000, presso l'indirizzo di PEC riportato nel presente contratto. Se pervenute a tali domicilio e recapiti, si intenderanno ritualmente effettuate e perfezionate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. Ogni variazione del domicilio o dei recapiti di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla Committente tramite PEC, altrimenti si avrà come non avvenuta e non produrrà effetto ai fini dei rapporti tra le parti.

## **ARTICOLO 6**

### **RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

1. Nei rapporti con l'Appaltatore, REA Spa sarà così rappresentata
  - Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori per la Sicurezza (RUP e RS): Ing. Sonia Zedda, reperibile presso la sede della Committente;
  - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): Ing. Luca Bonannini, del quale si indicano i seguenti recapiti: cell. 3475878968 tel. 0586764217;
  - Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): Ing. Luca Bonannini del quale si indicano i seguenti recapiti: cell. 3475878968 tel. 0586764217;
  - Staff di supporto al RUP: Silvia Cerrai in qualità di Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) – mail [silvia.cerrai@reaspa.it](mailto:silvia.cerrai@reaspa.it)
2. L'Appaltatore, nei rapporti con REA, sarà così rappresentato:
  - Legale rappresentante dell'Appaltatore: \_\_\_\_\_, del quale si indicano i seguenti recapiti \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ DOMICILIO \_\_\_\_\_
  - Eventuale suo procuratore: \_\_\_\_\_, del quale si indicano i seguenti recapiti \_\_\_\_\_, restando depositata presso la Committente la procura speciale conferita con atto notarile (o risultante dal certificato di C.C.I.A.A.) in conformità alle previsioni di cui al DM 145/2000;
  - Direttore Tecnico di cantiere: \_\_\_\_\_, del quale si indicano i seguenti recapiti \_\_\_\_\_;
  - Sostituto del Direttore Tecnico del cantiere (per ipotesi di temporanea assenza del Direttore Tecnico di cantiere): \_\_\_\_\_, del quale si indicano i seguenti recapiti \_\_\_\_\_, ed al quale il Direttore Tecnico di cantiere o l'Appaltatore, nei casi di temporanea assenza del Direttore Tecnico di cantiere, conferiranno apposita delega, idonea ad identificare il soggetto in ogni momento facente funzioni di D.T., nonché a disciplinare l'ordinato passaggio di consegne tra i due.

## **ARTICOLO 7**

### **DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE**

1. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori in persona del legale rappresentante, deve depositare presso la Committente, prima della consegna dei lavori, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM 145/2000, il mandato contenente la nomina a Direttore tecnico di cantiere, conferito con atto pubblico a persona idonea avente i requisiti prescritti dall'art. 87 commi 2 e 3 del Regolamento.
2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore. Nel caso di Appaltatore costituito in forma di A.T.I., l'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico presuppone delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del DM 145/2000, conferita da tutte le imprese che compongono l'A.T.I. alla persona cui è stato conferito il mandato di cui al comma precedente dalla mandataria.
3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

## **ARTICOLO 8**

### **COORDINAMENTO CON LA COMMITTENTE E CON LO STAFF DI SUPPORTO AL RUP**

1. L'esecuzione delle prestazioni avverrà senza alcun vincolo di subordinazione, ma sotto la direzione e il controllo della Committente, per il tramite del RUP, del DL e dello Staff di supporto al RUP, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti del d. lgs. 50/2016, al d.m. 49/2018, nonché ai relativi atti attuativi ed alle norme collegate o comunque applicabili.
2. L'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal Responsabile del Procedimento, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le previsioni legislative e regolamentari vigenti.
3. Presso la Committente opera uno staff di supporto al RUP, con il quale il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore dovranno coordinare la propria attività, garantendo la condivisione dei dati inerenti i passaggi fondamentali dell'esecuzione, rilevanti anche ai fini del rispetto dei termini contrattuali e comunque per la realizzazione dei lavori nei tempi ed entro i limiti di spesa preventivati dalla Committente. Senza che ciò costituisca limitazione di responsabilità per l'Appaltatore né aggravio di costi per la Committente a favore dell'Appaltatore.
4. In fase di avvio dell'esecuzione, il RUP insieme con il DL e lo Staff concorderanno con l'Appaltatore le modalità di interazione, per ottimizzare le sinergie ottenibili tramite la collaborazione ed il coordinamento delle rispettive incombenze. L'Appaltatore si obbliga a conformarsi alle indicazioni ricevute, rimanendo comunque in capo a lui l'autonomia nell'esecuzione dei lavori e la conseguente esclusiva responsabilità.

5. La Committente in corso di esecuzione acquisirà tramite il DL e lo Staff, i feed-back in ordine al rispetto (o al mancato rispetto) delle prescrizioni contrattuali ed all'esatto (o inesatto) adempimento dell'Appaltatore, e provvederà di conseguenza come per legge.

## **ARTICOLO 9**

### **CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e progettuali e della relativa documentazione tecnica, della disponibilità dei siti, dell'accessibilità dei luoghi, della sussistenza delle condizioni considerate in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col DL, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

2. Con l'assunzione dell'appalto l'Appaltatore accetta e dichiara di conoscere perfettamente non solo tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali per esempio la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi. Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio (approfondimento rispetto agli elaborati posti a base di gara dalla Committente) di ogni sottoservizio, anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi (anche a integrazione di quanto già noto). L'Appaltatore tramite il direttore tecnico di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà (compatibilmente con le indicazioni fornite dalla Committente) presso gli Enti interessati (Enel, Telecom, azienda del gas, acquedotto, fognatura, etc.) l'esistenza nell'area di cantiere dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

3. Al momento della presentazione dell'offerta l'Appaltatore, nell'accettare i lavori oggetto dell'appalto, ha dichiarato, a ciò vincolandosi irrevocabilmente e qui ribadendolo con la sottoscrizione del contratto:

- di aver preso conoscenza del progetto esecutivo in tutte le sue parti, di dividerlo e di far proprie le condizioni tecnico-economiche in esso contenute;
- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi in cui si eseguiranno i lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza che li riguardano;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- di disporre o di avere la disponibilità di approvvigionarsi di tutti i materiali, per le quantità e la tipologia previsti in progetto, durante tutta la durata dei lavori, senza interruzione alcuna, neppure nei periodi di ferie estive.

4. L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza o la sopravvenienza di fatti o condizioni atti ad incidere sui suoi obblighi contrattualmente assunti. Salve le previsioni di legge. L'Appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio e in base a calcoli di sua convenienza, con sua rinuncia ad ogni rivalsa o pretesa di compensi ulteriori verso la Committente per qualunque causa, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse

e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

## **ART. 10**

### **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, senza che l'ordine di elencazione ne costituisca indicazione di priorità, i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Speciale di Appalto (o C.S.A.) parte generale e parti speciali;
- b) il Progetto Esecutivo validato e approvato (parte grafica, allegati e Relazioni);
- c) il computo metrico estimativo
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il Cronoprogramma predisposto dalla Committente, che stabilisce condizioni e termini di esecuzione inderogabili (e così qualificati nel presente contratto e nel Cronoprogramma), in relazione ai quali, non sono ammesse variazioni nel programma esecutivo e saranno computati i ritardi relativi anche ai fini dell'applicazione delle penali (cfr. successivo art. 21).
- f) il programma esecutivo dettagliato dei lavori prodotto dall'Appaltatore (vincolante, fermi però milestone e termini finali di ultimazione lavori di cui al Cronoprogramma fornito dalla Committente che in ogni caso prevalgono)
- g) la cauzione definitiva e le polizze assicurative
- h) l'offerta economica presentata in gara dall'aggiudicatario e accettata dalla Committente.

2. L'Appaltatore si impegna a redigere ed a trasmettere alla Committente, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.

3. Ai sensi del d. lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse per l'attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

4. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

## **ART. 11**

### **INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEI LORO CONTENUTI**

1. In caso di discordanza tra diversi contenuti del presente Contratto, si applicano i criteri ermeneutici di cui al Codice Civile. Se anche con applicazione di tali criteri residuino dubbi circa il contenuto delle previsioni, vale l'interpretazione più vantaggiosa per la Committente e comunque più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato, purché rispondente ai criteri di ragionevolezza e



di buona tecnica esecutiva, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, che le sottoporrà allo Staff e al RUP.

2. In caso di concorso di prescrizioni del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. In caso di discordanza tra i diversi contenuti dei documenti che fanno parte integrante del contratto:

- nel caso di contrasto tra Capitolato e Contratto, il primo prevale sul secondo
- se le discordanze dovessero rinvenirsi negli elaborati progettuali e fossero consistenti in caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi recessiva e non operante la previsione che maggiormente contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate negli altri atti contrattuali. La relativa valutazione è di competenza del Direttore dei Lavori, che la sottoporrà allo Staff e al RUP
- per quanto riguarda le dimensioni delle strutture prevalgono quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico
- qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, in conformità alla volontà della Committente, al RUP sentito lo Staff e il DL. Qualora gli elaborati progettuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà alla Direzione Lavori, sentito lo Staff e previo assenso del RUP.

## **ART. 12**

### **TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. A garanzia dei predetti obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, la Committente opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

2. L'Appaltatore, il subappaltatore e tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA Spa, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. Gli obblighi per i subappaltatori, cottimisti, subcontraenti e soggetti di cui all'art. 105 dovranno essere da questi assunti nei contratti stipulati tra loro e l'Appaltatore.

3. Come per legge, i contratti di subappalto dovranno essere depositati presso la Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai fini della relativa autorizzazione al subappalto. I contratti continuativi di cooperazione devono essere depositati presso la Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. REA S.p.a. potrà in ogni tempo chiedere di produrre (ai fini della preventiva autorizzazione, dei controlli in corso di esecuzione e dei pagamenti di stati di avanzamento e saldo), tutti i sub-contratti che non sono subappalti.

4. L'Appaltatore e i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, dovranno altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori comunicando, non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
5. L'Appaltatore, in conformità agli atti di gara e alla propria offerta tecnica, è obbligato a impiegare solo maestranze specializzate, eventualmente artigianali, o comunque adeguatamente qualificate, in ragione delle lavorazioni da eseguire.
6. L'Appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura, sul versamento dei contributi e l'assolvimento degli oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia.
7. L'Appaltatore è responsabile per l'impiego di manodopera regolare, anche per quel che riguarda il rispetto delle norme in materia di immigrazione e cittadinanza.
8. L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Committente, per il tramite di DL/RUP ogni informazione o documento relativi all'adempimento alle prescrizioni che precedono. È passibile di sanzioni contrattuali, civili, penali e amministrative, nel caso di relativa violazione. Esso si obbliga a tenerne indenne la Committente.
9. L'Appaltatore deve consentire in ogni momento il diretto controllo della Committente, tramite RUP/DL, sull'effettivo rispetto delle condizioni di cui sopra e di ogni altra, di legge o contrattuale, durante l'esecuzione dei lavori.
10. Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni, REA S.p.a. potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. Nel caso di mancato inserimento delle predette clausole nei contratti sottoscritti tra l'Appaltatore e suoi subcontraenti subappaltatori e cottimisti, REA S.p.a. potrà: negare o dichiarare decaduta l'autorizzazione al subappalto e sospendere il pagamento delle prestazioni eseguite; vietare l'esecuzione e/o la prosecuzione di lavori da parte dei soggetti inadempienti; ordinare loro la demolizione (a loro cura e spese, ovvero anche d'ufficio ma a loro spese) delle opere eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi. Salva ogni ulteriore loro responsabilità, da far valere presso le competenti sedi e salvo il diritto per REA S.p.a. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei predetti inadempimenti, ivi compresa altresì espressamente la possibilità di applicare la penale in danno dell'Appaltatore nei casi di conseguente ritardo nell'esecuzione, ovvero di avviare - sussistendone i presupposti di legge- il procedimento di risoluzione del contratto di appalto in suo danno. Anche per l'inadempimento di subappaltatori subcontraenti e cottimisti ai predetti obblighi, l'Appaltatore è responsabile nei confronti di REA S.p.a..
11. REA S.p.a. è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno i termini e quindi non matureranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.
12. In ogni caso, sussiste la responsabilità solidale dell'Appaltatore con i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, per l'osservanza delle predette normative, nei limiti delle prestazioni rese

nell'ambito dell'appalto e dei relativi subappalti subcontratti e cottimi.

13. REA S.p.a. potrà in ogni momento chiedere all'Appaltatore prova dell'adempimento (da parte dell'Appaltatore medesimo, nonché di ogni subappaltatore, subcontraente o cottimista) agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Potranno essere utilizzate come per legge a copertura di eventuali inadempimenti ai predetti obblighi le somme trattenute a garanzia nella misura dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 citato.

14. Nel caso di relative contestazioni o fondato timore di inadempienze retributive o contributive da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, REA S.p.a., per i due anni successivi all'ultimazione delle opere ovvero successivi alla cessazione dell'appalto o alla consegna delle opere se posteriori, potrà motivatamente trattenere e non svincolare le predette garanzie oppure corrisponderne il pagamento a condizione che l'esecutore presti idonea garanzia o fideiussione, per l'eventuale applicazione delle conseguenze di cui all'art. 29 del d. lgs. 276/2003, a tutela dei lavoratori.

15. In ogni caso, il mancato adempimento ai predetti obblighi da parte dell'Appaltatore (o dei subappaltatori, subcontraenti e cottimisti) conferisce a REA S.p.a. il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la cauzione definitiva.

16. L'Appaltatore deve esibire a richiesta del Direttore dei lavori prima della data del verbale di consegna dei lavori e in ogni fase dell'esecuzione ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni, che dovrà perdurare per tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla modifica. I medesimi obblighi gravano sui suoi subappaltatori, subcontraenti e cottimisti.

17. Ai fini dell'emissione del certificato di pagamento di ogni stato di avanzamento, REA S.p.a. acquisisce le attestazioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore e di ogni suo subappaltatore o cottimista e richiede a questi la dichiarazione circa la regolarità retributiva.

18. REA S.p.a. procede ai pagamenti in acconto (e del saldo finale) solo a seguito di verifica, nei termini e modi di legge, circa la permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva e fiscale dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori subcontraenti e cottimisti e provvede di conseguenza come per legge.

19. Qualora REA S.p.a. constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute in occasione del primo stato di avanzamento successivo alla rilevazione della violazione predetta. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'Appaltatore.

20. In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, REA S.p.a. per il tramite del RUP e/o del Direttore dei Lavori, ordinerà all'Appaltatore e suo tramite ai suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, l'immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Appaltatore o altro esecutore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel

caso e nel momento in cui l'Appaltatore o l'esecutore inadempiente dimostri a REA S.p.a. di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il direttore dei lavori, per quanto a sua diretta conoscenza.

21. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

22. Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni a REA S.p.a. né richiedere il risarcimento danni.

23. Il pagamento all'Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, o altra Autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti e le conseguenze delle violazioni eliminate.

24. Sulle somme detratte non corrono termini e quindi non maturano interessi per qualsiasi titolo.

25. Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

## PARTE II - CONTENUTI ECONOMICI

### ARTICOLO 13

#### CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo dovuto da REA S.p.a. per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ di Oneri per la sicurezza stimati dalla Committente e non soggetti a ribasso.

In particolare, tale importo è così suddiviso:

#### **- Importo esecuzione lavori:**

CATEGORIA	IMPORTO	RIBASSATO
OG 1	Euro 192.896,69	Euro _____
OG 3	Euro 93.526,39	Euro _____
OG 11	Euro 55.848,77	Euro _____
Totale a base d'asta	<b>Euro 342.271,85</b>	Euro _____
Di cui costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 21.806,06	

**- Importo complessivo: Euro \_\_\_\_\_ più Euro 21.806,06** (costi della sicurezza non soggetti a ribasso) **per un totale complessivo di Euro \_\_\_\_\_**

\* L'Appaltatore si impegna a fornire, in corso di esecuzione, a richiesta del Direttore dei Lavori e nei termini da questo indicati, tutta la documentazione dettagliata, a dimostrazione dell'effettivo impiego a tal fine delle somme che gli saranno corrisposte dalla Committente a titolo di oneri per la sicurezza. Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici la categoria prevalente e quelle scorporabili, per l'emissione del certificato di esecuzione dei lavori, sono le seguenti:

<b>Categoria</b>	<b>Classifica</b>	<b>% sul totale</b>
OG 1	I	56,36 %
OG 3	0-I	27,33 %
OG 11	0-I	16,32 %

2. La valuta applicata per la determinazione degli importi delle opere è l'Euro. In tutti gli atti predisposti dalla Committente gli importi, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Il corrispettivo è contabilizzato a misura in conformità alle norme vigenti.

4. I prezzi unitari, di cui all'elenco prezzi e le quantità e i prezzi di cui al Computo Metrico Estimativo, a base di gara, hanno efficacia negoziale per le variazioni disposte e approvate ai sensi dell'art. 106 del Codice e assoggettate anche ai fini economici alla relativa disciplina di legge e regolamentare, mentre per tutto il resto, non hanno tale efficacia e l'importo complessivo del corrispettivo, ai fini della contabilizzazione e del relativo pagamento, resta fisso ed invariabile. Le quantità indicate dalla Committente negli atti progettuali, relativi allegati e in particolare nel computo e nella lista delle lavorazioni, ancorché rettificata, l'aggiudicatario Appaltatore le accetta tali quali sono, avendo effettuato il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Committente in sede di gara ed avendo esso formulato l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Le quantità indicate potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile entro i limiti di legge tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che da ciò discenda alcun diritto ad ulteriori compensi per l'Appaltatore.

## **ARTICOLO 14**

### **TERMINI PER FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. L'Appaltatore matura il diritto al pagamento per le prestazioni in ragione dell'esatto adempimento alle obbligazioni contrattuali. Il pagamento potrà avvenire con acconti consecutivi nei termini previsti dal presente Contratto, in ragione dell'accertamento delle prestazioni eseguite e quindi per Stati di Avanzamento Lavori, in conformità alle previsioni di cui al DM 49/2018 che matureranno come segue (salvo quanto previsto al comma 3):

– 1° S.A.L. – 30% dell'importo contrattuale (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge);

– 2° S.A.L. – ulteriore 60% dell'importo contrattuale (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge);

– 3° S.A.L. – ulteriore 10% dell'importo contrattuale (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge).

Per ogni S.A.L. la Committente tratterà una ritenuta, a garanzia dell'esatto adempimento, di importo pari al 0,5% del relativo S.A.L. Tali importi saranno svincolati e corrisposti all'Appaltatore solamente dopo l'approvazione definitiva del certificato di collaudo finale.

2. Il pagamento di ciascuna fattura è previsto a 30 giorni data fattura fine mese, nei modi e nei termini previsti dal presente Contratto. Nei casi in cui sull'esatto adempimento di una o più prestazioni oggetto di pagamento occorranza attività di controllo verifica di conformità o collaudo o analoghe, i termini saranno sospesi fino all'esito delle stesse.

I termini di pagamento non corrono, né maturano gli interessi, relativamente alle fatture emesse in violazione o comunque in difformità rispetto alle previsioni di cui al presente Contratto, o per le quali manchino i presupposti per la legittima emissione, o che abbiano ad oggetto lavorazioni non eseguite o non accettate.

3. In relazione a ciascun pagamento in acconto sarà operata la detrazione (con riduzione quindi, sia in fattura che nel mandato di pagamento, del corrispettivo da corrispondere) in ragione della anticipazione corrisposta ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, come precisato all'art. 17. Saranno inoltre effettuate le ritenute di legge (dello 0,50% su ogni pagamento).

4. L'accettazione è in ogni caso condizionata al successivo esito del collaudo e il pagamento dei SAL non implica rinuncia della Committente alle relative eccezioni.

5. L'Appaltatore potrà emettere fattura per ogni SAL soltanto a seguito dell'emissione del Certificato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori al RUP, ed emissione da parte di quest'ultimo del relativo Certificato di Pagamento.

6. Nelle fatture, l'Appaltatore e i suoi subappaltatori dovranno riportare:

- intestazione a REA S.p.a. (cui dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, nei termini di cui sopra e, nel caso di emissione di più di una fattura, ciascuna dovrà essere inviata separatamente dalle altre, con tanti invii PEC quante sono le fatture emesse)

- l'oggetto del contratto come segue "LAVORI DI REALIZZAZIONE "AREA SERVIZI PRESSO IL COMUNE DI COLLESALVETTI - LOTTO 2"

- il CIG 9368204680

- il CUP F36D21000280005

## **ARTICOLO 15**

### **ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d. lgs. 50/2016 la Committente corrisponde all'Appaltatore, su sua richiesta e previa costituzione delle garanzie previste dalla legge, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto, da erogare dopo la

sottoscrizione del Contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, tramite il DL. La mancata richiesta nei termini costituisce tacita rinuncia.

2. L'inizio dei lavori si intenderà effettivo nel momento in cui l'Appaltatore avrà almeno predisposto l'area di cantiere completa di baraccamenti, servizi igienico sanitari e le necessarie recinzioni così come indicato nell'apposito Piano della Sicurezza.

3. La corresponsione dell'anticipazione è subordinata e condizionata alla prestazione della garanzia fideiussoria prevista dalla legge. Presuppone dunque che sia stata preventivamente depositata presso la Committente l'originale (o copia conforme) della polizza fideiussoria stipulata in conformità alle previsioni normative vigenti. Mancandone il deposito, i termini per la Committente sono interrotti. Nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata non prima del primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori, che l'Appaltatore abbia depositato la fideiussione e che abbia richiesto l'anticipazione.

4. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.

5. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Committente anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6. La garanzia fideiussoria deve essere bancaria (o assicurativa) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori variato con la riduzione offerta. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

## **ARTICOLO 16**

### **CARATTERI ONNICOMPENSIVO, FISSO E INVARIABILE DI PREZZI E CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo è contabilizzato a misura, pertanto l'indicazione delle voci e delle quantità così come riportate sul computo metrico a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo del corrispettivo che resta fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità. Il corrispettivo contrattuale ha carattere onnicompensivo e remunera l'Appaltatore per tutte le prestazioni oggetto del contratto (principali, secondarie, accessorie, ed ogni altra utile e necessaria per l'esecuzione a regola d'arte).

2. Il corrispettivo contrattuale ed i prezzi unitari si intendono fissi, invariabili, non soggetti a revisione.

3. Gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze, stimati dalla Committente e posti fuori dalla base d'asta ribassabile in gara, sono già stati conteggiati e considerati all'interno del corrispettivo, che

è infatti calcolato sommando: la base d'asta ribassata della percentuale offerta in gara dall'Appaltatore, e gli oneri per la sicurezza calcolati dalla Committente.

4. Il fatto che l'Appaltatore, in gara ai fini della formulazione della propria offerta, abbia dichiarato altresì l'ammontare dei costi aziendali da sostenere per la manodopera e per la sicurezza, e che tali costi siano per legge incompressibili a tutela dei lavoratori, non implica in alcun modo il diritto o la legittima aspettativa per l'Appaltatore di poter pretendere il pagamento di somme aggiuntive, rispetto al corrispettivo contrattuale. Né tantomeno che il corrispettivo contrattuale aggiudicato sia suscettibile di variazione, per eventuale pretesa variazione di detti costi. Se l'Appaltatore dovesse dichiarare (anche al fine di ottenere un incremento nel corrispettivo contrattuale), in corso di esecuzione, che detti costi non sono in realtà sostenibili per via dell'importo del corrispettivo contrattuale e del ribasso da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione, tale circostanza sarà idonea a far ritenere la sua offerta presentata in gara anomala, potendo la Committente ripetere o comunque effettuare la valutazione di congruità/anomalia anche ora per allora e di conseguenza dichiarare l'offerta medesima inammissibile con annullamento dell'aggiudicazione intervenuta e risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

5. Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con il corrispettivo contrattuale così come risultante con applicazione del ribasso offerto.

Pertanto nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Appaltatore.

6. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.

7. Sono spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per la custodia e la manutenzione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite tra l'altro dal codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, anche per vizi non occulti, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento ed esecuzione d'ufficio (a carico e in danno dell'Appaltatore), nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dalla Committente, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico della Committente.



## **ARTICOLO 17**

### **REVISIONE DEI PREZZI**

Le uniche ipotesi di legittima revisione del corrispettivo sono quelle di seguito disciplinate sub A) e sub B), in attuazione degli obblighi di legge di cui al DL 4/2022.

A) La presente clausola di revisione dei prezzi ex art. 106 comma 1 lettera a) d.lgs. 50/2016 si applica solo nel caso in cui sopravvengano variazioni, in aumento o in diminuzione, per ciascun prezzo dei materiali utilizzati per l'esecuzione dell'appalto in misura superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, ed è limitata ad un importo complessivo massimo in termini di variazione non superiore al 10%

Il presupposto è accertato tempestivamente dal Direttore dei Lavori, con cadenza semestrale, per ciascun materiale utilizzato nell'esecuzione, sulla base del raffronto tra tale prezzo (rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta) e quello risultante dall'apposito Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (atteso ogni anno entro il 31 marzo e il 30 di settembre, rispettivamente per ciascun semestre).

A pena di decadenza, l'appaltatore deve presentare apposita istanza entro n. 60 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto, per ciascun semestre.

In caso di mancata o tardiva presentazione dell'istanza, l'appaltatore decade.

La decadenza riferita alle compensazioni per ciascun semestre non implica conseguenze per gli altri semestri.

La compensazione è operata conseguentemente in aumento o in diminuzione, ed è contenuta nella misura massima dell'80% della parte eccedente il 5% della variazione rilevata, alle seguenti condizioni:

- l'appaltatore deve documentare i costi effettivamente sostenuti, con idonei mezzi di prova (fatture quietanzate e attestazioni rese da sub-contraenti);
- il DL deve accertare l'effettiva eventuale maggiore onerosità subita e provata dall'appaltatore raffrontando i costi effettivamente sostenuti e comprovati dall'appaltatore con quelli da esso attestati e dimostrati come già preventivati e originariamente offerti dai subcontraenti;
- se l'appaltatore dimostra incremento di costi con una variazione in aumento in percentuale superiore a quella rilevata dal Ministero, la variazione a compensazione applicata è contenuta entro l'80% del 5% della variazione risultante dall'accertamento ministeriale;
- se l'appaltatore dimostra incremento di costi con una variazione in aumento in percentuale inferiore a quella rilevata dal Ministero, la variazione a compensazione applicata è contenuta entro l'80% del 5% della variazione comprovata dall'appaltatore;
- il DL deve accertare altresì che la istanza di compensazione sia avvenuta con riferimento a lavorazioni eseguite nel rispetto del Cronoprogramma;
- la compensazione non è operata e all'appaltatore non è riconosciuto alcun incremento, riguardo a tutte le lavorazioni eseguite in ritardo rispetto al Cronoprogramma;
- sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- la percentuale di compensazione si applica nella sua misura percentuale integra, non decurtata del ribasso d'asta, a ciascun prezzo contrattuale già decurtato del ribasso d'asta.

La compensazione di cui alla presente opzione non è cumulabile ed è sempre decurtata dall'importo eventualmente già riconosciuto all'appaltatore per analogo titolo sui medesimi prezzi e voci di costo. Il pagamento degli importi eventualmente dovuti a titolo di compensazione avviene contestualmente al SAL cui sono riferite oppure, se già pagato, in quello immediatamente successivo.

L'appaltatore non iscrive riserve sulle compensazioni, ove iscritte non sono accolte.

L'unico strumento contrattuale utile ai fini delle compensazioni è l'istanza di cui sopra, con le scadenze di cui sopra

B) Relativamente agli oneri per la sicurezza, l'Amministrazione potrà modificare l'importo del contratto entro la misura massima stimata in non oltre il 10% complessivo oltre iva, al ricorrere contestualmente e cumulativamente di tutte le seguenti circostanze:

- necessità di modificare le previsioni del PSC per adempimento ad obblighi cogenti con finalità preventive eventualmente imposte dalle competenti Autorità;
- inadeguatezza delle relative voci di costo e conseguente necessità di loro proporzionale adeguamento.

Il pagamento delle somme integrative sopra indicate sarà subordinato al ricorrere di entrambi i seguenti presupposti, che il DL dovrà accertare:

- esatta rendicontazione e documentazione dell'effettiva relativa spesa sostenuta dall'Appaltatore;
- accertamento, ad opera di DL e/o CSE, dell'effettiva presenza in cantiere dei dispositivi e delle misure cui tale spesa è riferita.

La contabilizzazione ai fini del pagamento integrativo, solo per gli oneri sopra detti, sarà a misura, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione di altre parti dell'appalto (siano esse a corpo o a misura).

## **ARTICOLO 18 PAGAMENTI DIRETTI**

1. Si applicano, per i pagamenti di tutti i subcontratti nonché per quelli nei confronti dei diversi membri di ATI/RTI/reti, le previsioni di cui all'art. 105 del d. lgs. 50/2016, ma REA corrisponderà a ciascun operatore economico (membro di ATI, appaltatore, subappaltatore, cottimista, fornitore con posa in opera), ad eccezione soltanto di coloro che eseguono mere forniture e noli (i quali però potranno chiederlo come per legge), il pagamento diretto per le prestazioni da esso eseguite, previo accertamento e contabilizzazione come per legge e come da contratto.

2. La quota parte di pagamento dovuta a ciascun operatore sarà attestata dall'Appaltatore ed accertata da DL, in contraddittorio con l'Appaltatore, nonché autorizzata dal RUP, il quale potrà (anche tramite DL) pretendere ogni chiarimento o documento a comprova, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti del d. lgs. 50/2016 e del DM MIT 49/2018.

3. L'Appaltatore, per ogni SAL, dovrà fornire alla Committente, per il tramite del DL, le fatture propria e di ogni Operatore Economico, con proposta motivata di pagamento (cioè con indicazione delle quote percentuali di avvenuta rispettiva esecuzione (che saranno confrontate con le risultanze della DL).

4. La Committente provvederà d'ufficio alle verifiche sulla regolarità contributiva e fiscale. Mentre per quella retributiva, è onere di ciascuno Operatore Economico allegare l'attestazione (resa in forma di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000) rilasciata dal legale rappresentante e asseverata dal Professionista secondo le previsioni di cui all'art. 35 commi 28 e ss. d. lgs. 50/2016.

## **ARTICOLO 19 NUOVI PREZZI**

Nei casi di necessaria esecuzione da parte dell'Appaltatore di lavorazioni non previste e per le quali non compaia il prezzo nell'elenco prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi in base al Codice e al D.M. MIT 49/2018. Detti lavori potranno in alternativa essere affidati come per legge, anche mediante nuova procedura negoziata e/o di affidamento diretto, all'Appaltatore o a soggetti terzi, previa definizione del relativo corrispettivo, su cui sarà offerto il ribasso, dovendo l'Appaltatore garantire la misura non inferiore a quella offerta in gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

La Committente resta libera quanto all'esecuzione in amministrazione diretta nei modi e nei limiti di legge.

## **ARTICOLO 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

2. Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il codice CUP. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente l'Appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

3. In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla REA S.p.a. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla REA S.p.a. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti quanto precede nonché le seguenti clausole:

- L'Impresa \_\_\_\_\_, in qualità di subappaltatore/cottimista/subcontraente della \_\_\_\_\_ nell'ambito del contratto sottoscritto con REA S.p.a., identificato con il CIG \_\_\_\_\_, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche;
- si impegna a dare immediata comunicazione alla appaltatrice contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della predetta normativa;
- si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica a REA S.p.a..

La medesima dichiarazione di cui sopra, ai fini della Legge 136/2010, dovrà essere contenuta a pena di nullità nei contratti stipulati tra l'Appaltatore ed ogni esecutore suo subcontraente. In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010.

6. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all'Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di REA S.p.A. ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

7. Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, ed a dare immediata comunicazione a REA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ARTICOLO 21 PENALI ED INCENTIVI**

1. Le penali per il ritardo sono stabilite nella misura dell'1,00‰ (1 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. I giorni di ritardo si calcolano, e le penali si applicano, per la violazione di ciascuno dei termini essenziali (in particolare quella finale), indipendentemente dall'eventuale anticipazione che l'Appaltatore possa conseguire in diverse fasi dell'appalto. La violazione di ciascuno dei predetti termini essenziali comporta l'applicazione della penale, in sé, a prescindere da qualunque altra circostanza.

3. Ogni volta che si verifichi un ritardo, il DL è tenuto a darne segnalazione tempestiva e dettagliata al RUP, informandolo circa le cause, la durata, le aspettative e le misure che risulti opportuno adottare; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.

5. Le penali saranno applicate rispettivamente e cumulativamente per i giorni di ritardo:

- rispetto al termine finale di ultimazione lavori come previsto dal Cronoprogramma ridotto come da offerta della Committente, posto a base di gara;

Si indicano qui di seguito le relative MODALITA' DI ACCERTAMENTO:

- l'accertamento sarà compiuto a cura del Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore che sarà invitato a partecipare con preavviso di 2 giorni. Non saranno ammesse giustificazioni per la sua eventuale assenza, posto che egli è obbligato ad essere costantemente in cantiere. In caso di sua assenza, per la quale sarà eventualmente sanzionato come per legge e contratto, si provvederà comunque all'accertamento, in presenza di due testimoni, che potranno anche essere membri

dell'ufficio di DL o personale della Committente o operai addetti ai lavori. Dell'accertamento sarà redatto verbale a cura del DL;

Le scadenze indicate saranno modificate con anticipazione proporzionale esattamente rispondente alla riduzione del numero di giorni offerta dall'aggiudicatario ai fini dell'aggiudicazione.

Le penali applicate per mancato rispetto dei termini, sarà rilevata dal DL e comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti come penali, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo.

Nel caso in cui l'Appaltatore maturi complessivamente oltre 20giorni (anche non consecutivi) di ritardo della Committenza procedere all'immediata risoluzione del contratto in suo danno, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento e ogni altra conseguenza di legge.

6. Se l'Appaltatore riuscirà a compiere i lavori entro un termine inferiore a quello contrattuale (già ridotto per effetto della sua offerta), e se la riduzione ulteriore sarà di oltre dieci giorni, a partire dall'undicesimo giorno di anticipazione e per ogni giorno successivo gli sarà riconosciuto un incremento del corrispettivo contrattuale pari allo 0,50‰ dello stesso.

## **ARTICOLO 22**

### **ALTRE SANZIONI CONTRATTUALI**

Per ogni violazione dell'Appaltatore alle specifiche obbligazioni oggetto del contratto, saranno applicate le seguenti sanzioni contrattuali:

- euro 50,00 per ogni unità di personale rinvenuta in ogni giorno o frazione di giorno in cantiere senza indosso il tesserino di riconoscimento;
- euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna da parte dell'Appaltatore della documentazione eventualmente richiesta dal DL//RUP relativa alle condizioni imposte a tutela dei diritti dei lavoratori nonché della salute e sicurezza.

## **PARTE III - TERMINI**

### **ARTICOLO 23**

#### **CONSEGNA DEI LAVORI**

1. La consegna lavori è stimata per il  **mese di Novembre 2022** .

Tale termine non è vincolante per la Committente, la quale lo potrà anticipare ovvero posticipare, in ragione di sopravvenienze inerenti l'interesse pubblico. Ove il periodo indicato per la consegna dei lavori venga anticipato o posticipato di oltre un semestre, all'Appaltatore dovrà essere dato congruo preavviso, non inferiore a 45 giorni.

Nel momento in cui sarà effettuata la consegna lavori, alla presenza dell'Appaltatore e della Committente, il DL accerterà e verbalizzerà lo stato dei luoghi e le condizioni in cui si trovano le aree circostanti l'area di cantiere (anche per esempio il giardino, la scala esterna, le vie di accesso). L'Appaltatore si obbliga a ripristinare, a conclusione dei lavori, senza aggravio di costi per la Committente, tale stato (e dunque a rimuovere ogni eventuale modifica e sue conseguenze, che possa aver provocato direttamente o indirettamente in corso di esecuzione lavori, ivi comprese per esempio il ripristino di tinteggiature e la rimozione di sporco rifiuti e residui delle lavorazioni).

2. La data di consegna dei lavori sarà comunicata dalla Committente a mezzo PEC.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, la Committente potrà risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione definitiva.
4. Ove ritenga che la mancata presentazione possa essere giustificata da obiettivo, insuperabile, impreveduto ed incolpevole impedimento, il RUP fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, la Committente dovrà risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione definitiva.
5. I termini per l'esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione.
6. L'aggiudicatario, presentando la propria offerta in gara, ha dichiarato di essere in grado di, e di obbligarsi a avviare effettivamente l'esecuzione, e a non sospenderla, anche nel mese di agosto o di dicembre, a prescindere da eventuali chiusure o assenza di dipendenti per ferie o altra causa. Dovrà quindi, nel rispetto delle norme di legge e di CCNL e contrattuali a tutela dei lavoratori, organizzare i propri mezzi e risorse (strumentali e umane) in funzione del cronoprogramma (nonché della riduzione offerta e delle milestone e del termine finale) con turnazioni tali da garantire che effettivamente i lavori siano avviati quando sarà prescritto e proseguano senza sospensioni o interruzioni, affinché siano conclusi puntualmente.  
In caso contrario risponderà per grave inadempimento e potrà essere disposta la risoluzione o la esecuzione in suo danno.
7. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore sarà escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
8. È facoltà della Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice. Si applicano in tal caso comunque tutte le previsioni contrattuali e progettuali che sarebbero state applicabili nel caso di sottoscrizione del contratto.

## **ARTICOLO 24**

### **ESECUZIONE ANTICIPATA**

L'eventuale esecuzione anticipata, nelle more della stipula, se autorizzata sulla base di attestazioni dell'Appaltatore per le quali la Committente non disponga dell'esito definitivo delle verifiche, avviene sotto la responsabilità dell'Appaltatore medesimo, il quale subirà ogni conseguenza civile e penale per l'ipotesi di esito negativo delle verifiche predette. In tale ipotesi, l'esecuzione si avrà come mai autorizzata e la Committente nulla dovrà all'Appaltatore a titolo di corrispettivo, potendo valutare di corrispondergli un pagamento a mera copertura dei costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione (specie per sicurezza e manodopera) purché documentati, che non potrà mai superare il valore delle opere che la Committente intende trattenere, e con esclusione in ogni caso dell'utile di Appaltatore.

## **ARTICOLO 25**

### **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROROGHE**

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, garantisce di essere in grado di procedere alla consegna dei lavori entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione o comunque dalla comunicazione della stazione appaltante inerente l'avvio dell'esecuzione nelle more della stipula.

2. Il termine di ultimazione dei lavori, indicato in 120 giorni naturali e consecutivi. Non saranno riconosciute proroghe dei termini o sospensioni, in ragione di eventuali periodi di ferie o festività o chiusura aziendale, dovendo l'Appaltatore organizzare eventuali turnazioni nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle norme di legge – CCNL – contrattuali applicabili.

3. Valgono i termini di cui al Cronoprogramma (predisposto dalla Committente), integrato dal Programma esecutivo dettagliato (predisposto dall'Appaltatore) a condizione che quest'ultimo rispetti il termine finale e tutte le milestone, che altrimenti in ogni caso prevalgono.

4. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori è allegato al presente contratto e ne forma parte integrante. È fornito dall'Appaltatore prima della, o contestualmente alla, stipula del contratto. Riporta per ogni lavorazione, ivi comprese le lavorazioni su piani paralleli, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, vincola l'Appaltatore al rispetto dei termini ivi indicati, fermo restando l'obbligo di rispettare i termini (finale e milestone) di cui al cronoprogramma ridotto come da offerta ed eseguire i lavori in conformità all'offerta presentata in gara. È onere dell'Appaltatore apportare le necessarie rettifiche ed i necessari aggiornamenti al programma esecutivo dettagliato in corso di esecuzione dell'appalto, ponendoli nella disponibilità della direzione lavori. Fermi i termini di esecuzione e ultimazione di cui al cronoprogramma ridotto come da offerta.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Contratto e atti collegati o che ne formano parte integrante, ivi compresi gli elaborati progettuali;
- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dalla Committente, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Committente, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla committente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

## **ARTICOLO 26**

### **TERMINI DI ESECUZIONE E RITARDI**

1. I termini fissati per l'esecuzione, in particolare, l'avvio e il termine finale costituiscono elementi essenziali del contratto, da interpretarsi sempre a favore della committente.

2. A tal fine, assumono carattere essenziale le tempistiche dettate nel Cronoprogramma allegato alla Relazione Generale del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento al termine finale:

- l'Appaltatore deve rispettare la scadenza indicata nel Cronoprogramma
- l'Appaltatore non può modificare tale scadenza, neppure proponendone una diversa nel suo programma esecutivo dettagliato dei lavori;

2. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con REA S.p.A.. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subappaltatori/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento e la REA S.p.a. potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto della REA S.p.a. al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

3. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni, non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della comunicazione.

In detta ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivati da tale risoluzione.

4. I termini di cui al cronoprogramma ridotto come da offerta allegato al piano di sicurezza e coordinamento comprendono anche il tempo occorrente per l'impianto del cantiere e quello necessario per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni da progetto, ivi comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. Non costituiscono motivi di sospensione del termine di ultimazione, o giustificazione dei ritardi, o presupposto per richiesta di maggiori compensi o proroghe, i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi



a carico dell'Appaltatore, di qualunque natura e specie necessari per l'esecuzione dei lavori, di cui egli dichiara di aver tenuto conto anche nella formulazione dell'offerta presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione, avendo preso visione altresì di questo schema di contratto, del C.S.A. e di tutti i documenti allegati al progetto.

5. L'inadempimento alle prescrizioni relative ai termini di avvio e conclusione dell'esecuzione costituirà grave inadempimento, risarcibile e punibile con l'applicazione di penali e sanzioni contrattuali, e potrà determinare altresì la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'esecutore, salvo il diritto della committente al risarcimento dei maggiori danni.

6. Parimenti, il parziale o inesatto adempimento rispetto ai contenuti della propria offerta tecnica (contenente standard qualitativi e migliorie che ha determinato l'aggiudicazione dell'appalto), costituirà grave inadempimento, risarcibile e punibile con l'applicazione di penali e sanzioni contrattuali, e potrà determinare altresì la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'esecutore, salvo il diritto della committente al risarcimento dei maggiori danni

## **ARTICOLO 27**

### **SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall'art. 107 del Codice, con le modalità ivi previste di cui al DM 49/2018. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con l'indicazione del nuovo termine contrattuale *ex art.* 107, comma 3 del Codice.

2. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'art. 107 comma 4 del Codice e 10 del DM 49/2017, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma ridotto come da offerta. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva *ex art.* 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

3. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, si applica la disciplina prevista al comma 6 del predetto articolo.

## **PARTE IV - ESECUZIONE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA'**

### **ARTICOLO 28**

#### **RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

Inoltre, l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

2. Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale impiegato per l'esecuzione, nonché di ogni soggetto terzo o operante presso la Committente o comunque interessato ai lavori o ai luoghi in cui si svolgono. Restando a carico dell'Appaltatore tutte le conseguenti responsabilità, civili penali e di ogni altro genere.

3. L'Appaltatore si conformerà ad ogni eventuale ordine della Committente che sia funzionale a garantire migliori livelli di protezione, senza poter pretendere perciò alcun corrispettivo o compenso aggiuntivo.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì a rilevare la Committente e chi per essa, compreso l'ufficio di Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da ogni qualsiasi azione, pretesa e molestia da parte di terzi che abbia comunque origine dalla esecuzione dei lavori o siano comunque in connessione con gli stessi.

5. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Secondo tutte le previsioni di legge e di cui al contratto, al progetto, al presente C.S.A., ad ogni loro allegato.

6. Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, la eventuale approvazione di opere e disegni e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connesse con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

7. L'Appaltatore si impegna a tenere in ogni caso indenne la Committente anche verso soggetti terzi, pubblici e privati, relativamente a pregiudizi, disservizi in genere, per danni derivanti, anche solo parzialmente, dal mancato rispetto delle norme e degli obblighi che l'Appaltatore è tenuto ad osservare o comunque dalle modalità di esecuzione dell'opera realizzata. Il rispetto della normativa non esime l'Appaltatore dalle proprie responsabilità per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

## **ARTICOLO 29**

### **TUTELA DELL'AMBIENTE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI**

L'Appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente e dovrà in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- evitare dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle lavorazioni, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi secondo le previsioni di legge e comunque con le modalità prescritte ed opportune. I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 152/2006 (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro, ecc.);

- utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera. In ogni caso l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato da REA. I macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatori, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i..

Quanto ai luoghi in cui si svolgono i lavori e precisamente alle aree adiacenti rispetto al cantiere, l'Appaltatore dovrà:

- garantire la conservazione nel miglior stato di tutte le aree utilizzate;
- ripristinare perfettamente lo status quo ante di detti luoghi e beni, una volta che i lavori risulteranno ultimati e che le aree saranno liberate dal cantiere e le opere rilasciate nella disponibilità della Committente, facendosi carico di ogni adempimento onere e costo necessari per il ripristino, anche se aree e beni non sono previsti come da utilizzare per l'esecuzione dei lavori, essendone indirettamente o direttamente di fatto interessati.

### **ARTICOLO 30**

#### **RESPONSABILITA' E DANNI DERIVANTI DA FORZA MAGGIORE**

1. L'Appaltatore è responsabile per tutto ciò che attiene al cantiere, alle opere, ai lavori. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

2. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667-1669 del codice civile.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto (*ex art. 24 comma 1 della L.R. n°13 del 29/02/2008*).

4. L'Appaltatore potrà, come per legge, dimostrare l'assenza di sua responsabilità e pretendere di non vedersi addebitare le conseguenze, adducendo adeguati presupposti motivazionali debitamente comprovati e che saranno valutati dal RUP, sentito il D.L., relativamente ai danni derivanti da forza maggiore, alle seguenti condizioni: che siano stati determinati da eventi imprevedibili ed eccezionali; che l'Appaltatore abbia posto in essere, in modo tempestivo ed efficace, tutte le azioni necessarie ed

utili a prevenirne o attenuarne le conseguenze; che siano stati denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi il danno.

### **ARTICOLO 31 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI**

Si applicano l'art. 105 del Codice e il Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248.

L'Appaltatore che non ne abbia dichiarato la volontà in gara prima dell'aggiudicazione, non potrà ricorrere al subappalto.

La Committente potrà, in ogni tempo, effettuare qualunque tipo di controllo per verificare il rispetto delle norme vigenti e dei limiti da esse imposti riguardo al subappalto.

In ogni caso l'appaltatore dovrà chiedere autorizzazione al subappalto e la committente dovrà decidere se autorizzarlo:

- con le formalità di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, quindi a condizione che siano dichiarate in gara e poi sottoposte ad autorizzazione in fase di esecuzione lavori (previo deposito del contratto di subappalto e di tutta la documentazione necessaria a corredo)
- mantenendo in ogni caso le lavorazioni riconducibili alle categorie OG1 e OG3 in capo all'appaltatore
- previo parere favorevole del DL in fase di esecuzione lavori

Il ricorso a subappalto sarà autorizzato, salve le esclusioni di cui sopra, solo entro i limiti e secondo le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016 art. 105.

Ai fini della relativa eventuale autorizzazione, dovranno comunque sussistere tutti gli ulteriori presupposti di legge e l'appaltatore dovrà compiere tutti i connessi adempimenti necessari.

Non potrà essere autorizzato al subappalto l'aggiudicatario che, al momento della presentazione dell'offerta, non ne abbia dichiarato la volontà, relativamente alle prestazioni che intende subappaltare.

In ogni caso, anche per il concorrente che abbia assolto in gara a tutti gli obblighi inerenti alla dichiarazione della volontà di subappaltare, in fase di esecuzione il subappalto dovrà comunque come per legge essere autorizzato. A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione, allegando tutta la documentazione prevista dall'art. 105 commi 7 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché le dichiarazioni e gli impegni contrattuali di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010. La Stazione Appaltante potrà, sussistendone i presupposti di legge, autorizzare il richiesto subappalto e dovrà farlo per iscritto, adempiuti gli obblighi di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Per tutto quanto qui non disciplinato, si applicano le previsioni dell'art. 105 del Codice, che i concorrenti hanno l'onere di prendere attentamente in esame, tenendo in debita considerazione che il subappalto non autorizzato ha rilevanza penale. Se la Committente rileverà l'eventuale esecuzione di prestazioni in regime di subappalto non autorizzato, il Contratto di Appalto potrà essere risolto in danno dell'esecutore o si potrà dare luogo a esecuzione in suo danno e varianti in diminuzione, affidando a terzi le attività che l'Appaltatore intendeva subappaltare in modo irregolare. Ferme tutte le ulteriori conseguenze di legge, ivi comprese quelle penali.

La Committente può, in ogni tempo, effettuare qualunque tipo di controllo per verificare il rispetto delle norme vigenti.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 105, l'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. La committente si riserva di pretendere tali adempimenti ed ogni altro connesso, anche anticipatamente, ai fini del rispetto dei termini dell'appalto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere altresì la attestazione da parte del subappaltatore sul possesso dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, prescritti.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In mancanza dei predetti requisiti, il subappalto non potrà essere autorizzato.

### **ARTICOLO 32**

#### **VARIAZIONI, VARIANTI, VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE**

Si applicano l'art. 106 e l'art. 110 del Codice.

### **ARTICOLO 33**

#### **DIREZIONE LAVORI, ESECUZIONE, COLLAUDI E ATTIVITA' CONNESSE**

Si applicano le previsioni del Codice e del DM MIT 49/2018, riguardo a direzione lavori, esecuzione, collaudi, fine lavori, contabilità, garanzie e ogni altro profili ivi disciplinato.

Al termine dei lavori, fermi gli adempimenti materiali e procedurali di legge, l'Appaltatore provvederà al ripiegamento del cantiere ed alla consegna delle opere, secondo gli ordini impartiti da Committente e DL.

### **ARTICOLO 34**

#### **RISOLUZIONE E RECESSO, CESSIONE DI CREDITI DEL CONTRATTO**

1. Si applicano gli artt. 108 e 109 del Codice.
2. La cessione del contratto è vietata. L'eventuale cessione è da ritenere nulla o comunque non è opponibile alla Committente.
3. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa solo nei limiti di legge e opponibile alla Committente solo nei modi e nei casi di legge, a condizione che alla Committente ne sia stata data preventiva comunicazione e che essa, nel termine di 30 giorni, l'abbia accettata o non l'abbia rifiutata.

### **ARTICOLO 35**

#### **CONTROVERSIE**

1. Per le controversie inerenti l'esecuzione dell'appalto è competente il Tribunale di Firenze. È escluso il ricorso all'arbitrato.

**ARTICOLO 36**  
**GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 commi 1, 2, 3, 4, 5 del Codice, la cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_
2. La cauzione sarà a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazione stesse.
3. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del periodo di garanzia, a condizione che l'Appaltatore esecutrice abbia dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti. In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà trattenuta dal committente fino all'adempimento delle obbligazioni suddette.
4. Si applicano gli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile e, pertanto, la garanzia e la responsabilità dell'Appaltatore per ogni difformità e vizio dell'opera. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
5. A garanzia della Committente, sia per l'eventuale inesatto adempimento o inadempimento, che per ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare da fatto o comportamento dell'Appaltatore o di suoi personale e ausiliari e subcontraenti, o comunque riconducibile alla sua esecuzione dell'appalto, sul pagamento corrispondente ad ogni S.A.L., rispetto al relativo importo, sarà trattenuto e conservato presso la Committente medesima un importo pari al 5% che sarà infine corrisposto all'Appaltatore dopo l'approvazione definitiva del certificato di collaudo finale, nei termini di legge.

**ARTICOLO 37**  
**POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del Codice, l'Appaltatore aggiudicataria è obbligata a costituire e consegnare alla Committente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo pari a quello espresso nel contratto al lordo dell'I.V.A..
2. La polizza inoltre deve assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento. Nello specifico la polizza deve:
  - a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Appaltatore, o a persone della Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Committente;
  - b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

### **ARTICOLO 38 SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le eventuali spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

### **ARTICOLO 39 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

REA s.p.a. (Committente) e l'Appaltatore si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connessi alla relativa organizzazione siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General Data Protection Regulation, "GDPR"), del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice Privacy"), e delle successive modifiche ed integrazioni.

### **ARTICOLO 40 OBBLIGHI ANTICORRUZIONE**

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati dalla Committente anche ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale.

**SI OBBLIGA:**

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati dalla Committente e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

**PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA**

che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, la Committente avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

REA S.p.a.  
L'Amministratore Unico  
Avv. Marco Giunti

\_\_\_\_\_

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_

*[FIRME DIGITALI]*